

# Trade & Customs Italian Update

Gennaio - Marzo, 1/2016

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

### Bologna

Via Andrea Costa 160, 40134  
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121  
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4210479

### Roma

Piazza delle Muse 8, 00197  
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

## Esportatore autorizzato UE/Corea del Sud

La nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 2162, pubblicata il 4 marzo 2016, riepiloga la procedura di acquisizione dello status di **esportatore autorizzato** nel quadro dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 e destinato a divenire pienamente operativo per il 1 luglio 2016.

I vantaggi legati a tale qualifica, secondo il provvedimento in esame, sono: l'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti eccetto un numero limitato di prodotti agricoli; la prova dell'origine, tra gli Stati accordisti, è costituita esclusivamente dalla 'dichiarazione di origine' rilasciata dall'esportatore e dotata di una validità di dodici mesi dal suo rilascio; l'irrelevanza del valore del bene esportato e della frequenza delle esportazioni ai fini dell'acquisizione della qualifica in esame.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane, segnala che l'esportatore autorizzato è tenuto a: presentare, in qualsiasi momento, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti e a dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal Protocollo del suddetto Accordo; riportare la seguente dichiarazione di origine nella fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale: *'L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale'*. Tale dichiarazione può essere compilata a mano con inchiostro e in stampatello; sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine o, in alternativa, consegnare all'Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta; indicare nel riquadro 44 della dichiarazione doganale di esportazione che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente; compilare la dichiarazione di origine al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice; conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni; comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

## L'interpello e i tributi doganali

Il Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - entrato in vigore il 1 gennaio 2016 - ha apportato alcune fondamentali modifiche all'istituto dell'interpello, disciplinato all'articolo 11 Legge 212 del 27 luglio 2000 (di seguito, per brevità, 'Statuto dei diritti del contribuente'), prevedendo - ad oggi - quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, antiabusivo e disapplicativo.

L'Agenzia delle Dogane - nella Circolare n. 21/D del 23 dicembre 2015 in cui sono stati forniti i primi chiarimenti sulla disciplina degli interpelli - ha precisato che il diritto di interpello regolato dalla legislazione nazionale trova applicazione in ordine agli istituti disciplinati dalla normativa dell'Unione Europea "solo laddove lo stesso sia esercitato al fine di conoscere l'indirizzo interpretativo dell'Agenzia in relazione a quelle norme unionali nella quali si faccia espresso rinvio alle disposizioni nazionali".

In particolare, come chiarito nella Determinazione Direttoriale Prot 10539/RU del 28 gennaio u.s. emessa dall'Agenzia delle Dogane, l'istanza di interpello **è presentata alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente**.

Inoltre, occorre precisare che l'istituto in esame può essere esperito dai contribuenti, dai soggetti non residenti, tramite un domiciliatario avente sede nel territorio dello Stato, e da coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

La risposta all'istanza - scritta e motivata - è comunicata al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), entro i termini stabiliti dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento all'oggetto dell'interpello e limitatamente al richiedente, determinando la nullità di ogni atto emesso in difformità.

Come chiarito nella Circolare n. 2/D del 29 gennaio u.s., qualora la risposta non sia comunicata all'istante entro i suddetti termini, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata al contribuente.

Inoltre, la risposta fornita dall'Amministrazione *'si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio competente, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri'*.

Infine, si segnala che le Dogane provvedono alla pubblicazione, in forma di circolare o risoluzione, delle

risposte rese: *i)* qualora un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro; *ii)* il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali; *iii)* siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici; *iv)* ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

## Regolamento 2016/341 e norme transitorie in attesa dell'informatizzazione delle procedure doganali

Il Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, prevede la possibilità di trasmettere dati e presentare istanze e domande in modo diverso rispetto alle procedure informatiche che ancora attendono di essere implementate.

In particolare, tale deroga si applica alle seguenti attività: lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'articolo 278 del nuovo codice unionale; per domande e decisioni in materia di ITV; per le domande e le decisioni in materia di AEO; la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente le indicazioni relative al valore in dogana; lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie fino all'introduzione del 'GUM' (gestione informatizzata delle garanzie); nell'ipotesi di domanda di garanzia globale, la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui si effettuano le operazioni; la dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145 del codice doganale unionale; lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali; per il transito unionale.

Inoltre, il Regolamento 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 estende il regime derogatorio, sopra descritto, alle seguenti ipotesi: l'attribuzione di regimi doganali; la dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice doganale unionale; la dichiarazione doganale presentata prima delle merci a norma dell'articolo 171 del codice doganale; l'autorizzazione di sdoganamento centralizzato; la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice doganale unionale; lo scambio di informazioni standardizzato; il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima.

Infine, le Autorità doganali, possono autorizzare l'impiego di **mezzi diversi** dai procedimenti informatici per la presentazione delle **dichiarazioni di vincolo** delle merci ai seguenti regimi: a) l'immissione in libera pratica; b) il deposito doganale; c) l'ammissione temporanea; d) l'uso finale; e) il perfezionamento attivo.

## Inizia l'effettivo ritiro delle misure restrittive nei confronti dell'Iran

Il meeting internazionale tenutosi a Vienna il 16 gennaio 2016 tra il gruppo **E3/EU+3** (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Inghilterra, USA e UE) e la **Repubblica Islamica dell'Iran**, ha sancito, sulla scorta del parere positivo dell'AIEA, l'applicazione dell'Accordo denominato 'Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA', il quale prevede, per la UE e gli altri firmatari, il ritiro graduale delle misure restrittive nei confronti della loro controparte iraniana, in risposta all'impegno di quest'ultima a dismettere il proprio programma nucleare per fini non civili.

L'implementazione del suddetto piano d'azione congiunto è descritta dalla nota informativa dell'Unione europea emanata in data 23 gennaio 2016, che indica le seguenti tappe:

- '**finalisation day**': 14 luglio 2015 che è la data in cui le negoziazioni tra il gruppo **E3/EU+3** e **Iran** si sono concluse favorevolmente;
- '**adoption day**': 18 ottobre 2015 che rappresenta la data in cui è stato adottato il JCPOA;
- '**implementation day**': in data 16 gennaio 2016, viene effettivamente eliminato un primo gruppo di sanzioni e restrizioni commerciali nei confronti dell'Iran;
- '**transition day**': 18 ottobre 2023 o prima. In questa data l'Unione Europea toglierà le sanzioni direttamente collegate al programma di proliferazione nucleare includendo anche quelle relative ad armi, sanzioni e tecnologia missilistica. Inoltre, a questa data, tutte le previsioni contenute dalla Decisione del Consiglio 2010/413/CFSP verranno eliminate.

In particolare, con l'**implementation day**, l'Unione Europea ha eliminato tutte le sanzioni che bandivano, come previsto dall'Allegato II del JCPOA, le seguenti attività economiche tra UE e Iran: a) attività finanziarie, bancarie e assicurative; b) quelle legate ai settori petrolifero, del gas e petrolchimico; c) la navigazione, la costruzione di navi e trasporto; d) le operazioni economiche legate al settore aurifero e degli altri metalli preziosi, banconote e conio; e) metalli; f) software. Inoltre, con l'**implementation day** la

UE ha provveduto ad effettuare un *de-listing* di alcune persone, società e enti.

Rimangono, però, ancora in vigore le seguenti misure: a) l'embargo per armi, tecnologia missilistica e beni che sono inclusi negli allegati I, II, III nel Regolamento del Consiglio europeo 267/2002; b) trasferimento di prodotti e attività legati al settore nucleare; c) le transazioni commerciali aventi ad oggetto i metalli e i software indicati nell'allegato VII-A e i beni (come il grafene) elencati nell'allegato VII-B del predetto regolamento unionale.

Infine, sono tuttora vincolanti sia le misure restrittive emanate dal Consiglio europeo e previste negli allegati III e IV del Regolamento 359/2011 del 12 aprile 2011 sia l'inclusione di alcune personalità pubbliche, entità iraniane, all'interno di liste di soggetti coperti da bandi.



## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Massimo Fabio

KPMG, Tax & Legal  
T: +39 06 809631  
E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

#### Aurora Marrocco

KPMG, Tax & Legal  
T: +39 06 809631  
E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/socialmedia](http://kpmg.com/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



### Trade & Customs Italian Update / Gennaio - Marzo, 1/2016

© 2016 Studio Associato – Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.